

Spett. Associazione Federico Caprilli  
Via Olimpia 23  
00040 Rocca di Papa (Rm)

AP- 1884-03/04/2017  
PARCO CASTELLI ROMANI



p.c. al Comune di Rocca di Papa  
P.E.C.  
al Responsabile Servizio Guardiaparco  
I.D. Carlo Grillo  
SEDE

**Oggetto:** "Gara di completo", 8 – 9 aprile 2017. Località "Centro Equestre Ranieri di Campello". Comune di Rocca di Papa. Rilascio **Nulla Osta Ambientale** art. 28 L.R. 29/97.

#### Pratica Ambientale n. 12/2017

**VISTA** la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e s.m.i.;  
**VISTA** la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;  
**VISTA** la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;  
**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell'8 agosto 2014 con il quale veniva nominato direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;  
**VISTO** l'atto di organizzazione 21/10/2016 n. G00239 con il quale è stato confidato l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica presso il Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;  
**VISTA** la L.R. 30 marzo 1987, n. 29, "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore";  
**VISTA** la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 marzo 2017 al n. 1761, relativa alla manifestazione sportiva "Gara di completo" che si svolgerà nel Comune di Rocca di Papa, località "Centro Equestre Ranieri di Campello" e dalla quale si evince che:

- la gara si svolgerà nelle date dell'8 e 9 aprile 2017 dalle ore 6,00 alle ore 18,00, all'interno del "Centro Equestre Ranieri di Campello";
- la manifestazione sportiva si svolgerà su aree già adibite ed utilizzate per attività equestri;
- non si prevede un numero rilevante di partecipanti che in ogni caso, arriveranno il giorno stesso dell'evento;
- non è prevista la presenza di un numero rilevante di autovetture che in ogni caso sosterranno negli spazi interni autorizzati del "Centro Equestre Ranieri di Campello";

**CONSIDERATO** che non si prevede un impatto rilevante sul fondo del terreno in quanto la manifestazione sportiva si svolgerà su aree già adibite ed utilizzate per attività equestri;  
**CONSIDERATO** che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con la normativa vigente;

si rilascia **Nulla Osta Ambientale**

ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29, **A CONDIZIONE** che vengano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni.

**È VIETATO:**

1. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea e di altri prodotti del bosco, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla L.R. n. 61 del 1974;
2. il disturbo alla fauna selvatica, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
3. il prelievo di materiale di interesse geologico;
4. l'accensione dei fuochi sul manto erboso;
5. la circolazione/sosta di veicoli a motore fuori dalle sedi stradali ai sensi della L.R. 29/87;
6. l'allestimento di strutture, seppur temporanee ad eccezione di quelle autorizzate con il presente nullaosta;
7. l'utilizzazione di diffusori acustici;

**E' FATTO OBBLIGO INOLTRE:**

1. di utilizzare gli spazi già esistenti ed autorizzati per parcheggiare gli automezzi;
2. che la disposizione logistica e l'eventuale installazione di strutture sull'area interessata venga realizzata minimizzando gli impatti e riservando la massima attenzione alla preservazione e integrità dei luoghi senza alterazione della vegetazione e/o della conformazione del terreno.
3. di procedere al termine della manifestazione alla raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti e rimuovere qualsiasi struttura provvisoriamente posizionata nell'area per lo svolgimento della manifestazione (*gazebo, segnali, tabelloni, nastri, ecc.*);

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi. Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette attività nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni prevede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97: *"Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. 394/1991"*.

**Il Responsabile del Procedimento**

Gianluca Fabiani

**Il Dirigente**  
Stefano Cresta

**Il Direttore**  
Maurizio Fontana